



COMUNE DI BOLOGNA
Settore Urbanistica Edilizia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO A:

**SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E MOVIMENTAZIONE
DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI BOLOGNA -
CONTRATTO QUADRIENNALE**

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Mauro Bertocchi

INDICE

Art. A. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. A. 2	Durata del contratto	pag. 3
Art. A. 3	Importo del contratto – Aumenti o diminuzioni - Variazioni del servizio	pag. 3
Art. A. 4	Oneri a carico	pag. 3
Art. A. 5	Controllo sulla corretta esecuzione del contratto, pagamenti e fatturazione	pag. 3
Art. A. 6	Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 4
Art. A. 7	Revisione Prezzi	pag. 4
Art. A. 8	Subappalto cessione di contratto e di credito	pag. 4
Art. A. 9	Garanzie di esecuzione del contratto – Cauzione definitiva	pag. 5
Art. A. 10	Polizza assicurativa	pag. 5
Art. A. 11	Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria	pag. 6
Art. A. 12	Norme sulla sicurezza e Documento unico di valutazione dei rischi	pag. 7
Art. A. 13	Personale, sicurezza dei lavoratori, requisiti e obblighi	pag. 7
Art. A. 14	Osservanza di leggi, regolamenti e ccnl del personale	pag. 8
Art. A. 15	Procedura di contestazione dell'inadempimento	pag. 8
Art. A. 16	Inadempimenti e risoluzione del contratto	pag. 9
Art. A. 17	Penali	pag. 10
Art. A. 18	Scioperi	pag. 11
Art. A. 19	Trattamento dei dati personali e nomina responsabile	pag. 11
Art. A. 20	Foro Competente	pag. 11
Art. A. 21	Osservanza delle disposizioni di legge	pag. 11

PARTE A. - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

Art. A. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia, gestione e movimentazione dell'archivio delle pratiche edilizie del Comune di Bologna identificate singolarmente con numero di protocollo generale (PG) e/o con numero di protocollo ufficio tecnico (PUT) contenute in uno o più contenitori di dimensioni standard cd. faldoni di cm 28 x 12,5 x 38 singolarmente etichettati e codificati, come dettagliatamente indicato nella Parte B – Specifiche Tecniche. Importo a base di gara euro =379.244,90=.

Art. A. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di mesi 48 (quarantotto) mesi a partire presumibilmente dalla metà di dicembre 2012. Qualora ricorrano i casi di cui all'art.11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm ed ii., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio prima della stipula del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi sei, sotto le condizioni di legge, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Impresa aggiudicataria, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

Art. A. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO – AUMENTI O DIMINUIZIONI – VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'importo del contratto è quello risultante dall'offerta economica della ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare, ridurre o variare le prestazioni oggetto dell'appalto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale; resta in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di riduzione delle prestazioni, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi a quanto sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto, come disposto dal comma 5 del suddetto articolo.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

Art. A. 4 - ONERI A CARICO

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.

Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. A.9 e A.10.

Le spese per l'applicazione del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui agli art A.12 e A.13.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) viene assunta dal Comune, ai sensi di legge.

Art. A. 5 – CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La gestione del contratto, consistente nel controllo sull'esecuzione e nella contabilità, sarà di competenza del Settore Urbanistica Edilizia. La verifica della corretta esecuzione avverrà anche tramite i rapporti di consegna e di servizio di cui all'art. B.3 del capitolato speciale d'appalto.

Le fatture dovranno avere cadenza bimestrale e su richiesta dell'Amministrazione comunale, una volta verificata l'effettiva e regolare prestazione del servizio per qualità, quantità, tempestività dello stesso. All'uopo è necessario

che l'aggiudicatario documenti mensilmente entro la prima decade del mese successivo, l'attività tramite appositi rendiconti su indicazione dell'Amministrazione.

Su richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà fornire report e statistiche relativi alle attività.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti ed intestate a Comune di Bologna – Settore Urbanistica Edilizia – Piazza Liber Paradisus n° 10 - 40129 Bologna - P.IVA n.01232710374.

In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 sulle fatture dovranno essere inoltre obbligatoriamente riportati i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, l'Amministrazione applicherà gli interessi di mora che saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, l'Amministrazione sospenderà il pagamento dovuto a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra.

Art. A. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati Settore Urbanistica Edilizia – Piazza Liber Paradisus n° 10 40129 Bologna - P.IVA n.01232710374, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. A. 7 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. viene operata previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dall'Amministrazione.

Per tutto il primo anno, a partire dalla data di consegna del servizio, i prezzi rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.

Su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, si potrà procedere, con cadenza annuale e comunque a decorrere dal termine del secondo anno di attività, ad un aggiornamento, in aumento o in diminuzione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime.

Le revisioni saranno operate con una istruttoria condotta dal Direttore del Settore Urbanistica Edilizia sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso decreto.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che indice FOI (famiglie operai - impiegati).

Art. A. 8 – SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' ammesso il subappalto secondo quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso aggiudicatario al sub aggiudicatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le

fatture quietanzate del sub aggiudicatario entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento.

E' vietato all'aggiudicatario la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Art. A. 9 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo Art. A.17, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm ed ii..e qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Art. A.10 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'Aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, etc. e in particolare:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione o polizze specifiche per:

- smarrimenti, furti, eventi atmosferici, atti vandalici...
- danni a cose in consegna e/o custodia, a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori nonché durante il loro trasporto;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccezzuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro e euro 1.000.000,00 (un milione) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

C) Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'Aggiudicatario per l'esecuzione del presente contratto.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni) incluso il rischio di inquinamento a seguito di circolazione).

Le polizze di cui al punto (A) che precedono clausola di vincolo in favore dell'Amministrazione comunale con obbligo per l'assicuratore ad informare l'Amministrazione stessa di eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare l'assicurazione (es.: mancato pagamento dei premi, mancate regolazioni ecc) e a mantenere valida l'assicurazione – per la sola parte relativa al presente contratto – consentendo inoltre all'Amministrazione di sostituirsi al Contraente nel pagamento di eventuali premi rimasti insoluti (per la sola parte relativa al presente contratto) con facoltà per l'Amministrazione di ripetere sull'Aggiudicatario i pagamenti così effettuati, anche a detrazione da quanto ancora dovuto all'Aggiudicatario stesso.

L'Aggiudicatario ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente due o più delle polizze sopraindicate.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti/attrezzature utilizzati e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario (che invierà copia delle polizze al Settore Gare) non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano a concordare con il Comune una procedura di gestione delle pratiche di danno.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate e che tale/i polizza/e riservano uno specifico massimale per il presente contratto per le coperture di cui al punto (A – RCT).

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Aggiudicatario sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

Art. A.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- a) La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto una sede operativa con telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e in generale dotazione informatica secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto.
- b) Il servizio dovrà essere assicurato 365 giorni l'anno esclusi i festivi.
- c) Dovrà comunicare l'esatto numero di contenitori custoditi alla data di presa in carico del materiale.
- d) Con cadenza bimestrale l'aggiudicataria dovrà comunicare il numero di contenitori movimentati.
- e) In ogni fatturazione dovrà essere indicato anche il numero dei contenitori custoditi e relativo corrispettivo alla data della fattura.

- f) La fattura relativa al bimestre dovrà essere emessa su richiesta dell'Amministrazione comunale una volta verificata l'effettiva e regolare prestazione del servizio per qualità, quantità, tempestività dello stesso; il relativo pagamento avverrà dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti contributivi e dei pagamenti nei confronti degli eventuali subappaltatori.
- g) Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.
- h) La Ditta aggiudicataria è obbligata a consentire all'Amministrazione comunale e alla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, nell'ambito delle proprie competenze ispettive, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso a visite di controllo per la verifica della corretta tenuta del materiale e del rispetto delle clausole contrattuali nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- i) La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. In particolare le disposizioni di legge relative alla corretta conservazione e movimentazione dei materiali d'archivio nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e del DPR 1409/63.

Ogni responsabilità inerente la gestione del servizio fa interamente carico alla Ditta aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D. Lgs. 81/08.

La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio Rappresentante al quale il responsabile dell'Amministrazione potrà rivolgersi e formalizzare eventuali lamentele sulla qualità del servizio per l'immediato ripristino delle prestazioni non rese.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio alle proprietà dell'Amministrazione Comunale, saranno contestati per iscritto. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Amministrazione comunale ed il rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

A tale scopo saranno comunicate al Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, con anticipo di ventiquattr'ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Impresa aggiudicataria e di eventuale applicazione di penale.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto interessato derivante dalla gestione del servizio, saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate all'Art. A.10 del presente capitolato speciale d'appalto

Tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del presente servizio, comprese quelle per la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati e/o chiusi, dovranno essere richieste a totale cura e spese della Ditta appaltatrice; lo stesso dicasi in caso di necessità di informazione preventiva alle competenti Autorità.

La Ditta aggiudicataria sarà autorizzata a concordare con il responsabile del servizio l'accesso alla struttura comunale; in tal caso sarà cura della Ditta provvedere in merito, rispettando modalità e orari di accesso concordati con il responsabile del servizio.

Per quanto attiene ai mezzi operativi, in base all'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2010-2012, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 264 del 24 novembre 2010, i mezzi utilizzati devono essere veicoli omologati almeno Euro 4 o diesel Euro 3 e dotati di filtri antiparticolato, privilegiando i parchi veicolari eco-compatibili (elettrici, ibridi, gas metano e GPL).

Art. A.12 – NORME SULLA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, come meglio specificato, **nel DUVRI** che fa parte integrante del presente capitolato.

Art. A.13 – PERSONALE , SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI E OBBLIGHI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

L'Impresa aggiudicataria è comunque obbligata al rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Sarà cura dell'impresa aggiudicataria porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettati gli obblighi in riferimento alla normativa di salute e sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e integrazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e integrazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia, capacità e riservatezza. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

Gli operatori in contatto con l'Amministrazione dovranno esibire il distintivo di riconoscimento dell'Impresa aggiudicataria e la targhetta con il nome del dipendente.

In caso di eventuali assenze improvvise del personale (es. malattie), lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale da altri operatori onde poter garantire la continuità del servizio.

Art. A. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CCNL DEL PERSONALE

L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto, nonché far osservare detti obblighi alle ditte subappaltatrici.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e ss.mm.ii. , e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e ss.mm.ii., dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.

E' fatto obbligo all'impresa di esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, il registro delle presenze (o equivalente), il libro matricola e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva, nonché, preliminarmente ad ogni pagamento, i dati necessari all'acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

L'omissione di tale adempimento comporterà, oltre all'interruzione dei pagamenti, la segnalazione alle autorità competenti

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare il C.C.N.L. previsto per l'attività svolta, e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto.

Il suddetto obbligo vincola la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La ditta aggiudicataria avente configurazione giuridico – sociale di cooperativa deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali).

Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi a tali obblighi, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

L'Amministrazione Comunale può sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. A.15 – PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale che a tal fine provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste.

Qualora l'Amministrazione comunale accerti che l'Impresa aggiudicataria si è avvalsa di personale non regolarmente assunto secondo le normative vigenti in materia, saranno applicate le penali previste dall'art. 17 – Penali.

Art. A.16 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dall'Amministrazione comunale al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione comunale adotterà le determinazioni di propria competenza.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

1. a seguito di reiterati episodi, oltre 2 all'anno, di danneggiamento o smarrimento del materiale in custodia che abbiano dato luogo a applicazione di penali;
2. a seguito di reiterati episodi, oltre 5 all'anno, per ritardi nella consegna oltre i 5 giorni solari o per mancata esecuzione;
3. sopravvenuta inidoneità dei locali per caratteristiche strutturali, ambientali, microclimatiche termo igrometriche e di sicurezza.
4. mancato rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Archivistici di cui all'art. B.6;
5. a seguito di sopralluogo si riscontri la violazione delle norme per la corretta gestione degli archivi di cui al Capitolato Speciale d'appalto PARTE B. SPECIFICHE TECNICHE.
6. mancato svolgimento del servizio per la movimentazione pratiche per oltre trenta giorni non consecutivi durante la durata del contratto.
7. grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto
8. mancata regolarizzazione da parte dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale
9. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale
10. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro
11. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto non autorizzato
12. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
13. fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

La risoluzione di cui alle clausole risolutive espresse previste nei commi precedenti, diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione comunale darà per iscritto all'Impresa aggiudicataria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione Comunale a rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione prestata.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

ART. A. 17 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'Offerta Tecnico Qualitativa presentato dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e in caso di insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà del Comune di Bologna applicare, a suo insindacabile giudizio, le penalità di seguito elencate:

- smarrimento o irreparabile deterioramento accertato dall'Amministrazione di pratiche regolarmente consegnate all'aggiudicatario come da registri di carico/scarico, quantificati nel 1% dell'importo complessivo del contratto per ciascuna pratica;
- in caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto, il prezzo da corrispondersi per la movimentazione sarà diminuito del 30% per il primo giorno di ritardo e del 50% dal secondo giorno di ritardo; dal terzo giorno e oltre di ritardo per le movimentazioni ordinarie e dal primo giorno per le movimentazioni dei casi di urgenza si applicherà una penale pari al doppio del valore della consegna prevista;
- in caso di mancata attivazione della casella e-mail dedicata, sarà applicata una penale di euro 30 per ogni giorno di ritardo; in caso di mancata attivazione di telefono e /o fax con copertura in ogni punto dell'archivio sarà applicata una penale di euro 30 per ogni giorno; in caso di mancato funzionamento della casella e-mail o del telefono o del fax non altrimenti sopperito da soluzioni alternative, vedi art. B.2.1.1., sarà applicata una penale di euro 30 per ogni giorno;
- per inadempimenti legati al mancato aggiornamento della base dati conseguente alla movimentazione dei materiali, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari ad euro =100,00= per ogni giorno di ritardo; nel caso della presa in carico iniziale dell'archivio tale penale sarà pari a =1.000,00= euro per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di interruzione del sistema per più di dieci giorni all'anno per la gestione informatizzata delle attività, come all'art. B.4, sarà applicata una penale di =100,00= euro al giorno;
- relativamente al servizio di movimentazione e archiviazione presso la sede comunale, in caso di mancata o irregolare prestazione sarà applicata una penale di euro =150,00= giornaliera;
- nel caso di mancata comunicazione dell'impossibilità di erogare il servizio di cui all'art. B.3.2 sarà applicata luogo ad una penale di euro =100,00= giornaliera.

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali in merito alla corretta conservazione verrà applicata una penale per ogni evento e/o giorno di inadempimento da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione comunale all'Impresa aggiudicataria per il tramite del suo Rappresentante; questi dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione comunale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'Amministrazione comunale procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dai pagamenti delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. A. 18 – SCIOPERI

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva.

L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di emergenza o a situazioni di interventi programmati laddove la loro interruzione crei grave disservizio, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

Art. A. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE

Nel rispetto del D. Lgs. 196/03 " Codice in materia dei dati personali" l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale, come nel presente atto rappresentato e ritenuto che l'Impresa aggiudicataria abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D. Lgs. n. 196 del 2003, lo nomina ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Impresa aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D. Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l'incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Amministrazione comunale, nella persona del suo Referente Responsabile;
- individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196 del 1993 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto.
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all'Amministrazione comunale verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.

Art. A. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. A. 21 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.